

# Rassegna Stampa

di Venerdì 17 settembre 2021



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
38	Il Sole 24 Ore	17/09/2021	<i>BONUS FACCIATE AL 90% ANCHE PER LE UNITA' VISIBILI SOLO DAL MARE (G.Latour)</i>	3
38	Il Sole 24 Ore	17/09/2021	<i>ECO E SISMABONUS, CONTABILITA' SEPARATA SE C'E' AMPLIAMENTO VOLUMETRICO (S.Fossati)</i>	4
<b>Rubrica Information and communication technology (ICT)</b>				
26	Italia Oggi	17/09/2021	<i>TRANSIZIONE DIGITALE, RESPONSABILE IN OGNI ORDINE</i>	5
<b>Rubrica Imprese</b>				
1	Il Sole 24 Ore	17/09/2021	<i>ARVEDI CONQUISTA ACCIAI SPECIALI TERNI NASCE UN MAXI POLO CHE INSIDIA L'EX ILVA (M.Meneghello)</i>	6
8	Il Sole 24 Ore	17/09/2021	<i>AL SORPASSO SULL'EX ILVA, SCOSSA ALLA CLASSIFICA DEI PRODUTTORI EUROPEI (M.Me.)</i>	8
25	Italia Oggi	17/09/2021	<i>BONUS PER I PICCOLI INVESTIMENTI (S.Cerato)</i>	9
<b>Rubrica Professionisti</b>				
33	Il Sole 24 Ore	17/09/2021	<i>STP CON REDDITO D'IMPRESA, SPAZIO A BONUS SUD E INDUSTRIA 4.0 (G.Gavelli)</i>	10

# Bonus facciate al 90% anche per le unità visibili solo dal mare

## Decoro urbano

Giuseppe Latour

Uno specchio d'acqua è assimilabile a un'area pubblica. Così, una facciata visibile solo dal mare può ottenere l'agevolazione fiscale del 90%, dedicata al decoro urbano.

È l'indicazione che arriva dall'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 595/2021, pubblicata ieri e scaturita da una nota di approfondimento del ministero della Cultura. Si allarga, così, l'interpretazione di quella regola che prevede un fondamentale limite per il bonus facciate: l'involucro sul quale si interviene deve essere visibile da un'area pubblica.

Il bonus facciate nasce, infatti, come meccanismo che incentiva il miglioramento del decoro urbano e, attraverso una detrazione particolarmente conveniente, premia quei lavori che contribuiscono all'abbellimento delle città. La conseguenza di questo schema è che i lavori su facciate interne non sono agevolati al 90%: «La detrazione - ricorda l'agenzia delle Entrate - non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico».

Sono, invece, agevolati solo gli interventi sull'involucro «esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile», purché appunto visibili da un'area pubblica, come ha spiegato la circolare 2/2020.

Intorno ai concetti di facciata interna ed esterna e di facciata visibile dalla strada si sono concentrati de-

cine di interPELLI negli ultimi mesi. Nessuno, finora, ha però esaminato un caso particolare come quello analizzato nell'interpello di ieri: si tratta dell'ipotesi di un fabbricato ad uso residenziale, la cui facciata non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare, «atteso che - spiega il contribuente nel suo quesito - l'edificio è situato in prossimità della costa».

La domanda, allora, è se in una situazione del genere «è possibile usufruire del bonus facciate, ancorché l'edificio affacci sul mare e se lo specchio acqueo antistante la proprietà o la scogliera demaniale da dove lo

**Scogliera demaniale e specchi d'acqua sono uno spazio pubblico esattamente come una strada**

stesso è visibile, rientrano tra gli spazi ad uso pubblico».

La risposta è che la scogliera demaniale e il mare rappresentano, esattamente come una strada, uno spazio pubblico. L'Agenzia risponde, infatti, così: «Si fa presente che il ministero della Cultura, con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che detti lavori «non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni». Non rientrano, cioè, nelle limitazioni dedicate alla facciate interne. Le spese per il rifacimento dell'involucro di questi edifici sono, dunque, ammissibili allo sconto del 90 per cento.



# Eco e sismabonus, contabilità separata se c'è ampliamento volumetrico

## Edificio collabente

Saverio Fossati

**Q**uando i lavori comprendono ampliamenti di volumetria le contabilità per ecobonus e sismabonus vanno tenute distinte. Per il primo, infatti, non è previsto che spesi il 110% per quel tipo di interventi, per il secondo, invece, sì: «In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi».

Questa è una delle indicazioni che l'agenzia delle Entrate ha fornito nella risposta n. 593 di ieri all'interpello di un contribuente, proprietario di un edificio con due unità immobiliari, entrambe con categoria catastale F2 «collabenti», cioè in stato di rovina.

Tuttavia, precisano le Entrate, la possibilità di sfruttare gli ampliamenti nell'ambito del superbonus è subordinata al loro inquadramento nella categoria della «ristrutturazione edilizia» (articolo 3, comma 1, lettera d del Dpr 380/2001) e nel titolo abilitativo deve risultare chiaramente anche il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo.

Quanto all'assenza di Ape segnalata dal contribuente, che afferma però esserci stato un camino, l'Agenzia precisa che «deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l'Ape iniziale».

Da ultimo, le Entrate entrano in una casistica abbastanza frequente, quella della «trasmissibilità» del principio espresso nell'interpello, sollecitate da un'annotazione del contribuente che aveva scritto incidentalmente: «L'istan-

**Le risposte vanno riferite soltanto all'istante e non anche a terzi eventualmente richiamati**

te (...) Non offre soluzioni circa la validità della risposta all'interpello per il futuro acquirente».

Evidentemente i lavori venivano eseguiti per cedere poi l'immobile a un terzo ma, in caso di contenzioso, questi non potrà avvalersi delle risposte positive dell'Agenzia, che chiarisce come queste «devono intendersi riferite soltanto alla posizione dell'Istante e quindi non anche a soggetti terzi eventualmente richiamati (nel caso di specie per l'eventuale futuro acquirente) che non risultano aver espressamente delegato l'Istante alla presentazione dell'interpello per suo conto tramite un'apposita procura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## *Transizione digitale, responsabile in ogni ordine*

Il responsabile della transizione digitale deve essere nominato obbligatoriamente anche dagli ordini professionali. A offrire chiarimenti sul tema è il Consiglio nazionale dei commercialisti, con l'informativa 90/2021 del 15 settembre. Secondo il Cndcec «come confermano i numerosi provvedimenti del difensore civico per il digitale sul tema, l'obbligo di nominare tale figura, con i dovuti adeguamenti organizzativi rispetto al contesto di riferimento, è imposto anche agli ordini professionali». La nomina del responsabile per la transizione digitale compete all'organo di vertice dell'ordine. La nomina può quindi avvenire attraverso un provvedimento del vertice esecutivo dell'ente. In ogni caso, l'incaricato dovrà essere necessariamente un soggetto interno all'organizzazione: sono quindi esclusi consulenti esterni. Il responsabile deve essere individuato «nella persona che più soddisfa le caratteristiche richieste dalla legge (adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali)», come si legge nell'informativa. Tuttavia, se all'interno dell'ente non è stato istituito un apposito ufficio in grado di permettere la totale copertura delle competenze richieste dalla normativa in materia e il dipendente individuato ha, come richiesto dalla norma, competenze preminentemente tecnico-giuridiche, si può rendere necessario il supporto di figure che integrino le competenze tecnologiche ed informatiche. «Infatti», fanno sapere dal Cndcec, «appare indifferibile ed urgente per il funzionamento dell'ente rispetto al coordinamento del tema, sempre più rilevante, procedere alla nomina ed anche all'eventuale affidamento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'ente con comprovata competenza ed esperienza». Il Cndcec elenca infine le prossime scadenze in materia di digitalizzazione. Entro il 23 settembre si dovranno aggiornare le dichiarazioni di accessibilità dei siti web; entro il 30 verranno dismesse le credenziali di accesso ai servizi già rilasciate mentre entro il 31 dicembre si avrà la piena applicazione delle linee guida sulla formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agid.

26 settembre 2021 - LAVORO, PREVIDENZA - ItaliaOggi

**Carta blu più semplice**  
 Per ottenerlo basta un contratto di sei mesi

**ESCLUSIVITÀ**  
 Per questo il governo ha deciso di...

**Esaurito contributivo, le Casse firmano rapporti**

**La transizione digitale, come sempre in ogni ordine**

159329

IL RISIKO DELLA SIDERURGIA

## Arvedi conquista Acciai Speciali Terni Nasce un maxi polo che insidia l'ex Ilva

Dopo 27 anni, Acciai Speciali Terni torna italiana e passa al gruppo Arvedi, che si aggiudica gli asset messi in vendita da ThyssenKrupp: il gruppo tedesco si riserva, da qui al closing atteso per metà 2022, la possibilità di mantenere una quota di minoranza. Nasce un polo con capacità produttiva di 5,7 milioni di tonnellate di acciaio, preceduto di poco dall'ex Ilva. Il presidente Giovanni Arvedi: «Operazione di sistema Paese che potrebbe dare inizio ad altri positivi sviluppi». —a pagina 8

# Arvedi conquista la Terni acciai Polo da 5,7 milioni di tonnellate

**Acciaio.** Intesa con ThyssenKrupp per l'acquisto della controllata umbra. Closing atteso per metà 2022  
Giovanni Arvedi: «L'operazione di rafforzamento completa il mix produttivo in una sinergia industriale»

### Matteo Meneghello

Dopo 27 anni, Acciai Speciali Terni torna italiana e passa al gruppo Arvedi, che si aggiudica gli asset messi in vendita da ThyssenKrupp. A comunicarlo è lo stesso gruppo tedesco che si riserva, da qui al closing atteso per metà 2022, di valutare la possibilità di mantenere una quota di minoranza. Per Giovanni Arvedi, fondatore e presidente del gruppo che, tra inox e acciaio al carbonio, porta la capacità produttiva installata vicino ai 6 milioni di tonnellate, si tratta di «un'operazione di rafforzamento, in quanto ne completa, in una sinergia industriale, il mix produttivo». Per Arvedi è «un'operazione di sistema Paese che potrebbe dare inizio ad altri positivi sviluppi. Fapiacere - sottolinea - il segno di continuità e di fiducia che ThyssenKrupp ha desiderato dimostrare valutando la possibilità di mantenere una quota di partecipazione di minoranza in Ast». Il valore della transazione non è stato reso noto, ma dovrebbe collocarsi sulla parte alta della forchetta di 500-700 milioni stimata a inizio gara, dal momento che l'aggiudicazione di è risolta con un rilancio da parte del gruppo cremonese per superare la concorrenza delle altre offerte, tra cui quella dell'altro italiano, Marcegaglia.

La cessione dell'asset italiano da parte di ThyssenKrupp (oltre al sito terna-

no, controlla in Italia anche uno stabilimento di cuscinetti a sfera in provincia di Brescia e i sottocarri della Berco, in provincia di Ferrara) è legata al piano industriale concepito l'anno scorso dalla ceo Martina Merz, che ha ridisegnato il perimetro per riallineare l'equilibrio economico del gruppo, decidendo di cedere alcuni business non giudicati più coerenti con la riorganizzazione (tra questi, per esempio, la divisione Elevators, venduta ai fondi Cinven e Advent alla cifra record di 17,2 miliardi).

Nei giorni scorsi era stato lo stesso ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a spiegare nel corso di un'interrogazione alla Camera che la cessione sarebbe stata decisa a breve, lasciando trapelare in ambienti vicini al dossier di essere pronto, nel caso di una cessione a un player straniero, a esercitare il golden power. «Il Governo - ha commentato ieri - ha seguito con la dovuta attenzione e discrezione tutta la vicenda e oggi siamo soddisfatti per il risultato positivo della vendita. Questa conclusione rappresenta un tassello importante per la valorizzazione e il rilancio dell'acciaio italiano».

Per Arvedi, assistito nel deal da CC&Soci, Bnp Paribas, Clifford Chance, Dini Romiti consulting come advisor (Chiomenti ha assistito Tk), si tratta di una sorta di «rivincita» dopo l'esito negativo della cordata Acciaitalia per il

bando di vendita degli asset dell'ex Ilva, superata in quell'occasione proprio da Marcegaglia, che in quel dossier era associato ad ArcelorMittal. Sia Arvedi che Marcegaglia, però, inseguivano Ast da tempo: risale a 8 anni fa un'iniziativa comune, d'intesa con Aperam, per rilevare Ast da Outokumpu, che poi per ragioni antitrust fu costretta a rivendere a ThyssenKrupp, da cui l'aveva rilevata.

L'annuncio dell'aggiudicazione arriva, non a caso, a pochi giorni dalla pubblicazione dei conti del gruppo tedesco, che chiude l'anno fiscale al 30 settembre. Il bilancio di Ast dovrebbe chiudersi, come ha spiegato nei giorni scorsi l'ad Massimiliano Burelli, «con un risultato molto migliore rispetto all'anno scorso». Il manager non ha però confermato esplicitamente la possibilità che la gestione torni in positivo, dopo i due rossi consecutivi degli ultimi anni. Sul piano produttivo dovrebbe essere raggiunta la soglia di 1,1 milioni di tonnellate. Per ThyssenKrupp invece gli analisti si aspettano 33,463 miliardi di ricavi, ancora in calo rispetto all'esercizio precedente, ma con un Ebit che torna positivo, a 718 milioni. «Stiamo facendo progressi decisivi nel processo di trasformazione di ThyssenKrupp - ha spiegato la ceo Martina Merz -. La velocità della strategia di focalizzazione del portafoglio è decisiva per il nostro processo di trasformazione».


© RIPRODUZIONE RISERVATA



**IL FONDATORE GIOVANNI ARVEDI**  
Per Giovanni Arvedi, fondatore e presidente del gruppo che, tra inox e acciaio al carbonio, porta la capacità produttiva installata vicino ai 6 milioni

di tonnellate, l'operazione è «un'operazione di sistema Paese che potrebbe dare inizio ad altri positivi sviluppi» Fra questi, per il mercato, non è esclusa la quotazione

IMAGOECONOMICA



La produzione di Ast. Il gruppo umbro acquistato da Arvedi

Il colosso tedesco cede il controllo ma valuta la possibilità di mantenere una quota di minoranza



159329

# Al sorpasso sull'ex Ilva, scossa alla classifica dei produttori europei

**6 I due forni elettrici umbri possono colare fino a 1,25 milioni di tonnellate di acciaio**

## I competitor

**Il polo italiano raggiunge la tedesca Salzgitter e l'austriaca Voestalpine**

L'acquisizione e l'integrazione di Acciai speciali Terni, dopo quella dell'ex Ferreria di Servola, proietta Arvedi in una dimensione di leadership nazionale assoluta e ne consolida la reputazione di risanatore dell'ex siderurgia di Stato.

Integrando nella propria struttura Ast (realità da 1,7 miliardi di euro di fatturato con 2.400 dipendenti) il gruppo cremonese aggiunge capacità produttiva nell'inossidabile. I due forni elettrici umbri, al mix attuale, possono colare fino a 1,25 milioni di tonnellate; aggiungendoli ai 4,5 milioni potenziali stimati del forno di Cremona, la «potenza di fuoco» complessiva si avvicina ai 6 milioni di tonnellate (l'output effettivo pro-forma dell'anno scorso è stato di 3,9 milioni). Una soglia che lo rende definitivamente un

player di caratura europea, avvicinandolo sempre di più a realtà come la tedesca Salzgitter, l'austriaca Voestalpine o, per restare in casa nostra, a Riva Acciai. In Italia Arvedi resta il secondo attore del mercato, ma di fatto, nell'attuale contesto di difficoltà del leader italiano, Acciaierie d'Italia (ex Ilva), la leadership è condivisa. L'anno scorso Arvedi, anche a causa di alcuni interventi di ammodernamento degli impianti, ha fermato la sua produzione a 2,8 milioni di tonnellate, contro i 3,5 milioni di Taranto. I due player, unici attori italiani nel mercato dei coils al carbonio (a differenza di quelli di Terni, in acciaio inossidabile) sono praticamente appaiati visto che al momento l'ex Ilva, con tre forni in marcia e il destino dell'Afo5 ancora tutto da definire, è autorizzato a produrre fino a un massimo di 6 milioni di tonnellate.

Il gruppo Arvedi, guidato dal ceo Mario Caldonazzo, dà lavoro a 3.500 addetti e ha chiuso l'anno della pandemia con una leggera flessione del fatturato (da 2,76 a 2,358 miliardi) e un margine operativo lordo di 213,6 milioni (9%

dei ricavi), per un utile di 34,5 milioni, in calo sui 56,5 milioni del 2019. Un bilancio ormai passato in archivio, visto che lo scenario del mercato dell'acciaio nel 2021 è completamente cambiato e le «prospettive per l'anno in corso - spiegano i vertici aziendali - sono decisamente positive, con una previsione di crescita».

Dopo l'acquisizione dell'ex Ferreria di Servola il gruppo si è strutturato creando a Trieste un vero e proprio polo della trasformazione, dopo lo spegnimento dell'altoforno, con un piano di investimenti che prevede nuove linee di zincatura e verniciatura, la costruzione di una nuova centrale di cogenerazione con la società Green energy for steel con un investimento di 86 milioni). Successivamente alla firma del contratto di sviluppo con il Governo per il rilancio dell'area triestina, Arvedi ha inoltre annunciato ulteriore sviluppo nell'area a freddo, con l'avvio di un'altra linea di zincatura, in aggiunta a quella già prevista.

—M.Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La classifica dei grandi produttori

I dati puntuali verranno aggiornati quando sarà perfezionata l'acquisizione. Dati in milioni di tonnellate

COMPAGNIA	PAESE	TONNELLAGGIO		RANK
		0	40 80	
ArcelorMittal	Lussemburgo		78	2
Techint Group	Argentina		13	34
Thyssenkrupp	Germania		11	44
Ssab	Svezia		8	52
Liberty Steel Group	Australia/UK		7	55
Celsa Steel Group	Spagna		7	56
Voestalpine Group	Austria		7	57
Salzgitter Group	Germania		6	60
Arvedi + Ast*	Italia		5,7	
Riva Group	Lussemburgo		5	69
H. K. Mannesmann	Germania		4	98

Nota: (\*) nella grafica, in cui sono indicati i volumi realizzati nel 2020 dai grandi gruppi europei dell'acciaio, è stata inserita la posizione ipotetica del gruppo Arvedi Ast considerando la capacità produttiva installata



*Le Entrate aprono al credito d'imposta per i nuovi acquisti dal costo inferiore a 517 euro*

# Bonus per i piccoli investimenti

## Ne può beneficiare ogni bene strumentale utile all'attività

DI SANDRO CERATO

**A**gevolazione a maglie larghe per qualunque piccolo investimento sia utile all'attività dell'impresa. Ad esempio, tablet, smart-phone o persino mobili da ufficio. Il credito d'imposta per i nuovi investimenti spetta, infatti, anche per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46, a prescindere dalla circostanza che il costo degli stessi sia dedotto per intero nel periodo d'imposta ovvero in più esercizi tramite la procedura di ammortamento. E' quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare del 23/7/2021, n. 9/E, in risposta ad uno specifico quesito. Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che i costi relativi ai beni in questione sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, alternativamente, in misura integrale nell'eser-

cizio in cui è stato effettuato l'acquisto, ovvero in più esercizi applicando al costo i coefficienti di ammortamento «tabellari» (decreto del ministero delle finanze 31/12/1988). Per la verifica della soglia di euro 516,46, in passato l'Amministrazione finanziaria ebbe modo di precisare (r.m. 4/1/1979, n. 1751) che il costo può essere portato in deduzione per intero nell'esercizio in cui i beni sono acquistati a condizione che gli stessi siano suscettibili di autonoma utilizzazione. Ad esempio, non è certamente possibile far rientrare in questo ambito il costo di acquisizione di una tastiera di un computer, anche se di valore inferiore alla predetta soglia, in quanto trattasi di un bene utilizzabile solamente in presenza di un computer e come tale non suscettibile di essere utilizzato in autonomia. Ulteriore aspetto da precisare riguarda la necessaria strumentalità degli stessi anche laddove il costo sia dedot-

to per intero nell'esercizio. Il credito d'imposta, infatti, spetta solamente per l'acquisto di beni strumentali e non anche per l'acquisto di beni che esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono acquistati. La possibilità di dedurre il costo integralmente nell'esercizio è di fatto una semplificazione volta ad evitare che per beni strumentali di costo esiguo il contribuente sia obbligato a dedurre le quote di ammortamento in più esercizi, con tutte le conseguenti complicazioni contabili. Come detto, l'Agenzia delle entrate nella C.M. n. 9/E ha quindi correttamente osservato che il credito d'imposta (tipicamente quello ordinario del 6% o del 10% a seconda del periodo in cui il bene è stato acquistato) si calcola sul costo di acquisto e può essere fruito nel periodo temporale previsto dalla norma (tre o cinque quote annue piuttosto che in un'unica quota annuale a seconda della disciplina applicabile). La

gestione del credito d'imposta è quindi più agevole rispetto a quanto accadeva con riferimento al super ammortamento. A tale proposito, con la R.M. 24/11/2017, n. 145, l'Agenzia aveva infatti distinto due ipotesi:


- se il costo è dedotto per intero nell'esercizio, anche la maggiorazione a titolo di super ammortamento è fruita interamente nell'esercizio stesso;
- se il costo è dedotto in più esercizi con l'applicazione del coefficiente tabellare previsto in relazione alla tipologia del bene, anche la maggiorazione del super ammortamento è «spalmata» nel periodo di ammortamento.

Un aspetto che merita di essere evidenziato riguarda le conseguenze che derivano dalla vendita a titolo oneroso nei due anni successivi all'entrata in funzione dei beni. Il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede infatti un meccanismo di recupero del credito d'imposta laddo-

ve il bene, una volta acquisito ed entrato in funzione, venga alienato a terzi o destinato a strutture produttive situate all'estero. In entrambi i casi il credito d'imposta è ricalcolato escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il meccanismo in questione si applica per tutti i beni che possono fruire del credito d'imposta, ivi compresi quelli di costo unitario non superiore ad euro 516,46. Per tali beni, soprattutto qualora si scelga di dedurre integralmente il costo nell'esercizio con iscrizione diretta nel conto economico (in luogo dell'iscrizione nell'attivo ed applicazione di un ammortamento del 100%), potrebbe risultare più difficile monitorarne le successive vicende. Per tale motivo pare quindi preferibile «caricarli» nel libro cespiti e procedere con l'ammortamento integrale in modo tale da tenere memoria dell'acquisto dei beni stessi.

© Riproduzione riservata





## Agevolazioni

Stp con reddito d'impresa, spazio a bonus Sud e Industria 4.0 —p.35

### LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Una società tra professionisti realizza reddito d'impresa, per cui gli investimenti in beni strumentali fruiscono dei crediti d'imposta riservati alle imprese, come ad esempio il credito «Industria 4.0»

# Le Entrate: Stp con reddito d'impresa Spazio a bonus Sud e Industria 4.0

## Agevolazioni

Le Entrate confermano la linea sulle società tra professionisti

La qualificazione e i risvolti restano aperti dopo la Cassazione 7407/2021

### Giorgio Gavelli

Una società tra professionisti – non costituita nella forma di società semplice – realizza un reddito qualificabile come reddito d'impresa, per cui gli investimenti in beni strumentali posti in essere fruiscono dei crediti d'imposta riservati alle

imprese, come ad esempio il credito «Industria 4.0» (articolo 1, commi 189 e 190, della legge di Bilancio 2020 e articolo 1, commi 1057 e 1058 della legge di Bilancio 2021) e il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 seguenti della legge di Stabilità 2016).

La conferma arriva dalla risposta ad interpello 600/2021 diffusa il 16 settembre dall'agenzia delle Entrate, con riferimento ad una serie di quesiti esplicitamente sorti a seguito della sentenza 7407/2021 della Corte di cassazione (si veda «Il Sole-24 Ore» del 18 e 19 marzo scorso). In tale pronuncia, i giudici di legittimità avevano ritenuto applicabile la ritenuta d'acconto (dovuta in caso di reddito di lavoro autonomo) sull'onorario pagato ad uno studio legale costituito in forma di una società tra professionisti a responsa-

bilità limitata, privilegiando la natura dell'attività svolta rispetto alla forma giuridica prescelta.

Come era da attendersi, l'Agenzia, nella risposta ad interpello, mantiene fede alla propria posizione più volte espressa in passato (risoluzione 35/E/2018, risposte a interpello n. 954-93/2014, 107/2018 e 128/2018 e nota n. 43619/2017): alle Stp si applicano – a prescindere dall'attività esercitata – le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. È quindi la forma giuridica a prevalere nell'attuale configurazione del siste-

ma fiscale, con tutte le conseguenze positive e negative che da tale qualificazione possono derivare.

In senso favorevole si può, appunto, citare la spettanza dei crediti d'imposta per investimenti che il legislatore riserva alle sole imprese, negandole al mondo professionale. Nessuno stravolgimento delle tesi già consolidate, quindi, anche se, di sicuro, la questione è destinata a riemergere con l'avvicinarsi della riforma fiscale.

Rispondendo ad un altro quesito posto dalla società istante, l'Agenzia conferma la cumulabilità tra i citati crediti d'imposta (risposta 360/2020), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

